



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Medaglia D'Oro valor militare attività partigiane

SETTORE IV - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE-COORDINAMENTO ASSETTO TERRITORIO PROTEZIONE BELLEZZE NATURALI

REGISTRO GENERALE N. 1309 del 24/10/2022

Determina del Responsabile N. 104 del 24/10/2022

PROPOSTA N. 1489 del 21/10/2022

OGGETTO: Comune di Ascoli Piceno.

Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (art. 12 del D.Lgs. n. 152/06), in forma semplificata (delibera di GR n. 1647 del 23.12.2019), relativa al parcheggio pubblico in località Poggio di Bretta.

Visto il D.Lgs. 152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Visto il D.Lgs. 4/2008 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 152/06;

Visto il D.Lgs. 128/2010 di modifica ed integrazione del D.Lgs. 152/06;

Vista la LR n. 6 del 12 Giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Viste le Linee Guida Regionali per la Valutazione Ambientale Strategica approvate con DGR n.1647 del 23.12.2019, in particolare la lettera A.3, punto 5, dell'Allegato A alle stesse;

Vista la richiesta avanzata dal Comune di Ascoli Piceno con nota prot. n. 90273 del 11.10.2022, acquisita agli atti dello scrivente Settore in data 13.10.2022 con protocollo n. 21486 di avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., in forma semplificata ai sensi delle linee guida regionali approvate con delibera di GR n. 1647 del 23.12.2019, della variante al vigente PRG per la reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio finalizzata alla realizzazione di un parcheggio pubblico e relativa viabilità di accesso in località Poggio di Bretta (via Emidio Luzi);

Visto e condiviso il parere istruttorio espresso dal competente Settore IV Pianificazione Territoriale in data 21.10.2022, di seguito integralmente trascritto:

"""""" Con nota prot. n. 86131 del 30.09.2022, acquisita agli atti dello scrivente Settore in data 03.10.2022 con protocollo n. 20717, il Comune di Ascoli Piceno, in qualità di Autorità procedente, ha trasmesso a questa Amministrazione Provinciale, quale Autorità competente, la richiesta di parere di Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in forma semplificata ai sensi delle linee guida regionali approvate con delibera di GR n. 1647 del 23.12.2019, in merito alla variante al vigente PRG per la reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio finalizzata alla realizzazione di un parcheggio pubblico in località Poggio di Bretta, allegando la documentazione costituita da:

- Tavola di inquadramento urbanistico;
- Relazione;
- Rapporto preliminare di screening semplificato.

Nella sopraccitata nota comunale prot. n. 86131 del 30.09.2022, in considerazione del fatto che la variante non comporta l'introduzione di nuove destinazioni urbanistiche rispetto al PRG vigente essendo finalizzata alla sola reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio (art. 9 del DPR n. 327/01), è stato comunicato alla scrivente Settore di non ritenere necessaria l'individuazione di soggetti competenti in materia ambientale (SCA) da consultare.

CONTENUTI DEL PIANO

La variante al vigente PRG del Comune di Ascoli Piceno è relativa alla reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio finalizzata alla realizzazione di un parcheggio pubblico (art. 28 delle NTA del PRG) previsto dal vigente PRG in località Poggio di Bretta; non viene pertanto modificata la destinazione urbanistica di parcheggio il quale, come riportato nella relazione, viene ritenuto necessario al fine di dotare la frazione di ulteriori posti auto considerata l'elevata densità abitativa presente.

CONTENUTI DEL MODULO di cui alla Parte II "Rapporto Preliminare di screening semplificato", Capitolo 1 "Requisiti di qualità del Rapporto Preliminare di screening", dell'Allegato 1 al Decreto del Dirigente della PF regionale valutazioni e autorizzazioni ambientali n. 13 del 17.01.2020.

Nel modulo predisposto dall'Autorità procedente risulta che la variante:

- non determina incremento del carico urbanistico;
- non contempla trasferimento di capacità edificatoria in aree diverse;
- non contiene opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o Valutazione d'Incidenza;
- è relativa ad una zona F del vigente PRG normata all'art. 28 delle NTA dello stesso;
- non ricade all'interno del perimetro di Parchi o Riserve Naturali;
- non ha effetti significativi nei territori contermini;
- non ricade in zona soggetta a vincoli del PPAR o del PRG adeguato al PPAR;
- non è soggetta alle disposizioni del PTCP;
- non comprende zone vincolate dal Decreto Legislativo n.42/2004 e ss.mm.ii;
- non interferisce con zone in dissesto e/o esondabili vincolate dal PAI;
- non comprende ambiti di tutela di cui al D.Lgs n. 152/06 relativamente all'attuazione della direttiva 80/778/CEE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;
- ricade in zona sottoposta a vincolo idrogeologico di cui al RDL n. 3267/23 e/o all'art. 11 della LR n. 6/2005;
- non ricade in area floristica protetta ai sensi della LR n. 52/74;
- sull'area non sono presenti elementi vegetazionali appartenenti a specie ad alto fusto e/o formazioni vegetali monumentali e/o siepi;
- non ricade in area sottoposta ad erosione costiera;
- non comporta modifiche alla viabilità esistente.

CONTENUTI DEL RAPPORTO PRELIMINARE SEMPLIFICATO

La relazione si è limitata ad evidenziare l'assenza di impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale seppur in mancanza di informazioni e/o dati atti a verificare gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione della variante al vigente PRG; sono stati poi richiamati i contenuti di cui al primo punto, dell'Allegato I, alla parte seconda del D.Lgs n. 152/06.

Lo scrivente Settore, considerate le caratteristiche della variante in argomento e considerato altresì che la previsione di parcheggio di che trattasi è stata oggetto di valutazione ambientale strategica nell'ambito della relativa procedura del vigente PRG, ritiene che non emergano particolari criticità in merito alla variante al vigente PRG del Comune di Ascoli Piceno di cui in oggetto.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto si propone di escludere dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 152/006 e ss.mm.ii., la variante al vigente PRG per la reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio finalizzata alla realizzazione di un parcheggio pubblico in località Poggio di Bretta.

Si rimandano eventuali osservazioni/rilievi al successivo procedimento urbanistico di cui alla LR n. 34/92 e ss.mm.ii.. "*****"

Visto l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 6 della L.n. 241/90;

DETERMINA

- A. l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 152/006 e ss.mm.ii., della variante al vigente PRG del Comune di Ascoli Piceno per la reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio finalizzata alla realizzazione di un parcheggio pubblico e relativa viabilità di accesso in località Poggio di Bretta (via Emidio Luzi).

Si rimandano eventuali osservazioni/rilievi al successivo procedimento urbanistico di cui alla LR n. 34/92 e ss.mm.ii.;

- B. gli atti deliberativi comunali di adozione e approvazione dovranno dare atto degli esiti della presente verifica;
- C. di trasmettere la presente determinazione al Comune di Ascoli Piceno quale Autorità Procedente; valuti il Comune l'opportunità di pubblicare tale provvedimento sul proprio sito web;
- D. di procedere alla pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio e sul sito web di questa Amministrazione ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- E. di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;
- F. di dare atto che l'adozione del presente decreto non comporta oneri a carico del Bilancio dell'Ente;
- G. di rappresentare, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. n. 241/90, che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

Il Dirigente del Settore
(Ing. Antonino Colapinto)

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente di Settore dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Ascoli Piceno, lì 24/10/2022

IL DIRIGENTE
COLAPINTO ANTONINO

